



08.10/000278-01
DIRA40020 - 2011/22

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/06 E S.M.I., L.R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I..
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA "GHIAIONI DEL TANARO" LOCALIZZATO IN
LOCALITÀ GHIAIONI DEL TANARO IN COMUNE DI NARZOLE.
PROPONENTE: PORRO CARLO & C, VIA TORINO 54, 12063 DOGLIANI.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- in data 21 gennaio 2011, con prot. n. 5178 è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 2, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii. da parte del Sig. PORRO Carlo, legale rappresentante della ditta PORRO CARLO & C s.n.c., con sede legale in Dogliani, Via Torino, 54.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 21.01.2011.
- Sul BURP n. 09 del 3 / 03 / 2011 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella coltivazione di una cava di pianura per l'estrazione di sabbia e ghiaia, in un'area attualmente incolta e ricompresa nella fascia B del Fiume Tanaro. Il metodo di coltivazione adottato è del tipo a fossa con approfondimento per strisciate parallele larghe 30-40 metri. La superficie complessiva di intervento risulta pari a 30.245 mq, dalla quale, detratte le fasce di rispetto, si ottiene una superficie di scavo netta pari a 26.500 mq. Si prevede di estrarre un volume netto di materiale sabbioso-ghiaioso pari a 48.819 mc.. Il recupero ambientale del sito prevede un ritorno all'attività agricola.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 10 marzo 2011 si era riunita la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- In data 24.03.2011 si era riunita la 1^a Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali di cui all'art. 9) e con quelli della Conferenza ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i. e della L.R. 45/89 e s.m.i..
- Il proponente era stato invitato a partecipare ed era intervenuto a detta conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si rilevava la necessità di acquisire la documentazione integrativa dettagliata con nota n. 36905 del 20.04.2011. Da quest'ultima data i termini del procedimento erano stati interrotti.
- Il 04.07.2011, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, inviate in copia a tutti i soggetti interessati nel procedimento, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Con le predette integrazioni la volumetria utile del tout-venant estraibile è stata ridotta a circa 42.000 mc., onde rispettare i vincoli di distanza dalle infrastrutture presenti al contorno.
- Nei termini di deposito delle predette integrazioni, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 20 settembre 2011 si è svolta -in sede decisoria- la 2^a Conferenza dei Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si è dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'Ufficio provinciale Cave e del Corpo Forestale dello Stato per la formulazione

del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:

- Parere tecnico favorevole espresso dall'Ing. Chiara Vailati a nome della Conferenza dei Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).
- Parere tecnico favorevole espresso da parte del rappresentante del Corpo Forestale dello Stato circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., formulato con le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 8329 del 19.09.2011, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2).
- Parere favorevole del Comune di Narzole circa il rilascio sia dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. formalizzato, senza prescrizione alcuna, con nota prot. n. 8046 in data 19.09.2011.
- Parere tecnico favorevole della Regione Piemonte -Direzione OOPP Difesa del Suolo Economia Montana e Forestazione- Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico formalizzato circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., senza prescrizione alcuna, con nota 63395 del 23.08.2011.
- Parere tecnico favorevole della Regione Piemonte-Direzione Economia Montana e Foreste -Settore Pianificazione Difesa del Suolo-Dighe formalizzato con nota n. 65691/DB 1402 del 05.09.2011 circa la compatibilità con la pianificazione di bacino con le prescrizioni elencate nella nota 30047/DB 1402 dell'11.04.2011, già acquisita agli atti del procedimento successivamente alla 1^a Conferenza dei Servizi. Entrambe le suddette note si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3)
- In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dell'ASL CN2, del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive e della Direzione regionale Economia Montana e Foreste -Settore Idraulica Forestale e Tutela Territorio, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'esiguità delle dimensioni dell'area estrattiva e della cubatura estraibile non determineranno effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:
 - a. Entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento

della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo.

- b. Per tutta la durata dell'intervento dovranno essere mantenuti in efficienza il piezometri P1, P2 e P3 già installati all'interno dell'area di cava e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza mensile, del livello piezometrico della falda. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto a.
- c. Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la pista di accesso al fronte di scavo, munita di canaletta longitudinale per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.
- d. Prima dell'inizio della coltivazione vengano realizzati e prontamente inerbiti i fossi di guardia previsti sul ciglio delle scarpate di scavo, lungo il perimetro dell'area di cava, al fine di intercettare ed allontanare le acque superficiali provenienti dai terreni limitrofi.
- e. La coltivazione avvenga per lotti successivi al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione.
- f. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
- g. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
- h. Le operazioni e le modalità di scopertura del sito dovranno essere tali da garantire una conservazione il più possibile differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale terreno vegetale), da quella inferiore (sterile), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.
- i. Il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
- j. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo dovranno essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
- k. Le operazioni e le modalità di scopertura del sito dovranno essere tali da garantire una conservazione il più possibile differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale terreno vegetale), da quella inferiore (sterile), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.
- l. Il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
- m. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo dovranno essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
- n. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 15.03.2011, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze dei Servizi del 24 marzo 2011 e del 20 settembre 2011, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisite nell’ambito delle stesse

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione di cava “Ghiaioni del Tanaro” localizzato in Località Ghiaioni del Tanaro in Comune di Narzole, presentato da parte del Sig. PORRO Carlo, legale rappresentante della ditta PORRO CARLO & C s.n.c., con sede legale in Dogliani, Via Torino, 54 in quanto l’esiguità delle dimensioni dell’area estrattiva e della cubatura estraibile non determineranno effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell’attuale stato dei luoghi.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.
 - a. Entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo.
 - b. Per tutta la durata dell’intervento dovranno essere mantenuti in efficienza il piezometri P1, P2 e P3 già installati all’interno dell’area di cava e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza mensile, del livello piezometrico della falda. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto a.

- c. Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la pista di accesso al fronte di scavo, munita di canaletta longitudinale per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.
 - d. Prima dell'inizio della coltivazione vengano realizzati e prontamente inerbiti i fossi di guardia previsti sul ciglio delle scarpate di scavo, lungo il perimetro dell'area di cava, al fine di intercettare ed allontanare le acque superficiali provenienti dai terreni limitrofi.
 - e. La coltivazione avvenga per lotti successivi al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione.
 - f. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
 - g. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
 - h. Le operazioni e le modalità di scopertura del sito dovranno essere tali da garantire una conservazione il più possibile differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale terreno vegetale), da quella inferiore (sterile), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.
 - i. Il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
 - j. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo dovranno essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
 - k. Le operazioni e le modalità di scopertura del sito dovranno essere tali da garantire una conservazione il più possibile differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale terreno vegetale), da quella inferiore (sterile), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.
 - l. Il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
 - m. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo dovranno essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
 - n. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
4. **DI RINVIARE** la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Narzole, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico

“Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.” e negli Allegati 2 e 3 del presente provvedimento.

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, ossia quelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento.
9. **DI PRESCRIVERE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
10. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
11. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati nel procedimento di VIA.
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

La presente determinazione -depositata presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia- sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed integralmente all'Albo pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Fabrizio CAVALLO



Tel. (0171)445111 – Fax (0171)445587
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
Settore Gestione Risorse del Territorio
Ufficio Cave

ELABORATO TECNICO

Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.

Progetto di coltivazione di cava “Ghiaioni del Tanaro” localizzato in Località Ghiaioni del Tanaro in Comune di Narzole.

***Istante:
PORRO CARLO & C, Via Torino 54, 12063 Dogliani.***

In considerazione di quanto emerso durante l'iter istruttorio, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dalla Ditta istante, l'ufficio scrivente esprime, fatte salve eventuali risultanze emergenti nella riunione della Conferenza, **parere favorevole** sia all'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale che al rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 per **anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al recupero ambientale dell'area.

1. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante, come da progetto presentato.
2. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo.
4. Per tutta la durata dell'intervento dovranno essere mantenuti in efficienza il piezometri P1, P2 e P3 già installati all'interno dell'area di cava e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza mensile, del livello piezometrico della falda. I dati

raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto 3.

5. Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la pista di accesso al fronte di scavo, munita di canaletta longitudinale per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.
6. Prima dell'inizio della coltivazione vengano realizzati e prontamente inerbiti i fossi di guardia previsti sul ciglio delle scarpate di scavo, lungo il perimetro dell'area di cava, al fine di intercettare ed allontanare le acque superficiali provenienti dai terreni limitrofi.
7. La coltivazione avvenga per lotti successivi al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione.
8. La coltivazione sia mantenuta alle distanze previste in progetto dalle infrastrutture presenti.
9. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
10. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
11. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.
12. Tutte le canalette in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante idoneo miscuglio erbaceo.
13. Nella prima fase delle operazioni di coltivazione, sul piano di fondo scavo, dovrà essere realizzato il fosso disperdente per il drenaggio delle acque superficiali di ruscellamento.
14. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di ripristino morfologico, nonché di recupero ambientale.
15. Le operazioni e le modalità di scopertura del sito dovranno essere tali da garantire una conservazione il più possibile differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale terreno vegetale), da quella inferiore (sterile), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.
16. Il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
17. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo dovranno essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
18. Qualora, in fase di recupero ambientale, risultasse necessario reperire terreno agrario di origine alloctona, dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che ne specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche, prima della stesa in loco del medesimo materiale.
19. Le scarpate, al termine degli interventi di recupero ambientale, dovranno avere pendenza non superiore a 20°.
20. Al termine della coltivazione, sulle porzioni di cava che raggiungono l'assetto definitivo, vengano immediatamente realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell'area, come descritto nella documentazione integrativa prodotta. In particolare, per quanto riguarda le superfici subpianeggianti, si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura e alla semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una

copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.

21. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
22. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
23. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
24. L'inadempienza alle prescrizioni precedenti è motivo d'inizio della procedura di decadenza ex articolo 17 L. R. 69/78.
25. Il provvedimento comunale conseguente la presente procedura amministrativa dovrà essere inviato a tutti gli Enti componenti la conferenza di servizi.
26. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in 233.000 Euro (euro duecentotrentatremila). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 delle prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza esprime infine il seguente parere:

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) si rammenta, in relazione alle competenze previste ex art. 32 della L.R. 44/2000 che l'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava, e al Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D. Lgs 25.11.1996 n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Risorse Idriche della Provincia di Cuneo il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;
- 2) Il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 3) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 4) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:

- 1) si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto. Inoltre detta garanzia assicurativa o polizza fidejussoria dovrà essere stipulata in modo che risulti valida sino a comunicazione di svincolo o scauzionamento a favore dell'Ente beneficiario e comunque non potrà essere liberata prima di 24 mesi della data di scadenza dell'autorizzazione.
 - 2) la garanzia assicurativa o fidejussoria dovrà prevedere:
 - l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - l'obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
 - 3) la polizza assicurativa o fidejussoria deve essere richiesta dall'organo competente ad emettere l'atto autorizzativo e presentata dalla Società richiedente l'autorizzazione, prima dell'adozione formale dell'autorizzazione.
- c) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabrizio CAVALLO

L'originale del documento è conservato presso il Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave.
La firma è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D. Lgs. n. 165/2001.